



Proposta	n. PDET-2026-373 del 07/05/2026
Determinazione dirigenziale	n. DET-2026-340 del 07/05/2026
Oggetto	Accordo di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate per l'attività di valutazione immobiliare tecnico estimativa della sede Arpae di Ravenna sita alla via Alberoni 17/19
Dirigente adottante	Servizio Acquisti E Patrimonio - Bortolotti Elena
Dirigente proponente	Servizio Acquisti e Patrimonio - Bortolotti Elena
Responsabile del procedimento	Bortolotti Elena

Questo giorno *07/05/2026* il Responsabile di Servizio Acquisti e Patrimonio, Bortolotti Elena, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 19 del 26/02/2026 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

## VISTI

- la D.D.G. n. 159 del 30/12/2025 recante “Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2026-2028, del Piano Investimenti 2026-28, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2026, del Budget generale e della Programmazione di Cassa per l'esercizio 2026”;
- la D.D.G. n. 160 del 30/12/2025, avente ad oggetto: “Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'anno 2026 ai centri di responsabilità dell'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna, così come modificata dalla D.D.G. n. 24 del 26/02/2026;
- la D.D.G. n. 70 del 28/05/2025 recante “Direzione Amministrativa. Servizio Acquisti e Patrimonio. Modifica del programma triennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2025-2027, approvato con D.D.G. n. 35 del 28/03/2025;
- il Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia approvato con D.D.G. n. 19 del 26/2/2026;
- il Regolamento Generale di Arpae, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 1/02/2010, che all'art. 31, comma 3, prevede la possibilità di modificare la composizione del patrimonio dell'Agenzia, previa autorizzazione della Giunta Regionale;
- la DDG n. 151/2025 recante “ Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale”;

## PREMESSO

- che, Arpae Emilia Romagna, è proprietaria dell'immobile sito in Ravenna alla via Alberoni n. 17/19, distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Ravenna, sezione Ravenna, al Foglio 77, particelle 723 sub. 3, 157 sub. 4, 163, 157 sub. 3 graffata con 723 sub. 2 in virtù di Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 12 del 23/01/2003 che trasferiva, fra l'altro, dall'AUSL di Ravenna all'Agenzia l'immobile sito in via Alberoni 17-19;

## CONSIDERATO:

- che nel PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028) Arpae è previsto, nel quadro dell'obiettivo di valore pubblico VP2 “SALUTE DELLE RISORSE” e sul piano della

salute infrastrutturale, organizzativa ed economico-finanziaria - triennio 2026-2028, la razionalizzazione delle proprie sedi per migliorarne l'efficienza, la funzionalità e l'uso ottimale degli spazi, con ricadute positive sui costi di gestione e sull'efficienza energetica;

- che è inserito nel suddetto atto l'obiettivo strategico RAZIONALIZZARE LE SEDI ARPAE PER RAFFORZARE LA SALUTE INFRASTRUTTURALE, ORGANIZZATIVA ED ECONOMICO-FINANZIARIA DELLE RISORSE che prevede il completamento di interventi strutturali, tra cui ristrutturazioni e trasferimenti di personale, realizzati anche in una logica di accorpamento

il rafforzamento di misure gestionali e organizzative, finalizzate alla definizione di layout ottimizzati, alla gestione condivisa delle postazioni di lavoro, alla creazione di magazzini unici di laboratorio e alla revisione delle politiche di lavoro agile;

- che a Ravenna è stata costruita un'ulteriore sede Arpae, funzionale e capiente che ha già accolto il personale e le attrezzature presenti presso la sede di via Alberoni n. 17/19;
- che Arpae, pertanto, nella suddetta ottica intende valutare la convenienza economica e l'interesse pubblico alla vendita della propria sede di Ravenna costituita da alcuni fabbricati ubicati in Ravenna, Via G. Alberoni n. 17-19, distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Ravenna, sezione Ravenna, al Foglio 78, particelle 723 sub. 3, 157 sub. 4, 163, 157 sub. 3 graffata con 723 sub. 2, non più utilizzato per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali;
- che appare necessario redigere una stima che quantifichi il valore commerciale dei suddetti immobili;

#### PRESO ATTO

- che Arpae ha già svolto, nel 2015, una perizia estimativa relativa alla sede di cui trattasi la quale deve essere aggiornata;

#### RICHIAMATI

- i principi di buon andamento della p.a. (art. 97, comma 2, Cost.) e di equilibrio di bilancio (art. 97, comma 1, e 119 comma 1 Cost.), i quali vincolano l'amministrazione a impiegare nel modo più efficiente possibile le risorse di cui dispone ai fini del perseguimento degli interessi pubblici affidati alla sua cura;

#### DATO ATTO:

- che l'Agenzia delle Entrate redige perizie tecnico - estimative, per le Amministrazioni Pubbliche e gli Enti a esse strumentali, indicate all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e tale attività è regolata da specifici accordi tra l'Agenzia e le Amministrazioni richiedenti nei quali è quantificato il costo relativo in base all'art. 64, comma

3-bis, del D.lgs. 300 del 1999;

- che, pertanto, la scrivente Amministrazione intende affidare l'incarico di stima estimativa del bene di interesse all'Agenzia delle Entrate;

#### VISTI

- la lettera del 27/1/2026, assunta al protocollo n. 15223.U, in cui si è provveduto a richiedere all'Agenzia delle Entrate, per le motivazioni di cui sopra, un preventivo di spesa per l'affidamento dell'incarico di redazione della perizia di stima indicativa del valore della sede Arpae di Ravenna costituita da alcuni fabbricati ubicati in Ravenna, Via G. Alberoni n. 17-19, distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Ravenna, sezione Ravenna, al Foglio 78, particelle 723 sub. 3, 157 sub. 4, 163, 157 sub. 3 graffata con 723 sub. 2;
- la pec dell'Agenzia delle Entrate, assunta al prot. n 34122.E del 6/3/2026, con la quale è stato inviato l'Accordo di Collaborazione che disciplina la prestazione oggetto del presente atto, come previsto dall'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, e che prevede il mero rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia ( allegato A al presente atto da ritenersi quale parte integrante e sostanziale del medesimo);
- che il suddetto rimborso è stato quantificato in euro € 4.927,00 (euro quattromilanovecentoventisette/00), corrispondente ad € 379,00 (euro trecentosettantanove/00) quale costo standard/giorno/uomo, per n. 13 (tredici) giorni/uomo;

#### CONSIDERATO

- che, alla luce dei prezzi di mercato praticati nel medesimo settore di riferimento, il costo indicato è da ritenersi congruo;
- che l'articolo 64, comma 3-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dispone che "Ferme le attività di valutazione immobiliare per le amministrazioni dello Stato di competenza dell'Agenzia del demanio, l'Agenzia delle Entrate è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli enti ad esse strumentali;
- ARPAE Agenzia Prevenzione Ambiente Energia Emilia-Romagna, in quanto amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165/2001, rientra nell'ambito dei soggetti ai quali l'Agenzia può erogare servizi di valutazione immobiliare ai sensi del sopra richiamato articolo 64, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 300/1999;

#### PRESO ATTO ALTRESI'

- che il contraente interpellato è un ente pubblico che offre un servizio imparziale, competente e

accreditato;

- che l'esecuzione dell'incarico avverrà in 120 giorni naturali consecutivi dalla data di ricezione da parte di Agenzia delle Entrate - DP di Ravenna, in posta certificata, dell'Accordo stesso firmato digitalmente da ARPAE Agenzia Prevenzione Ambiente Energia Emilia-Romagna, salvi i casi di sospensione dell'attività di cui agli artt. 4.7 (sospensione per carenze e/o difformità delle informazioni presenti nella banca dati catastale) e 4.11 (ritardo nella consegna della documentazione richiesta dall'Agenzia per l'espletamento dell'incarico) dell'Accordo medesimo;

#### RITENUTO

- per tutto quanto sopra esposto, di approvare l'Accordo di Collaborazione, allegato al presente atto sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, da sottoscrivere con l'Agenzia delle Entrate con sede in Ravenna alla via Trieste n. 74 ( C.F. 06363391001), avente ad oggetto l'attività di valutazione immobiliare tecnico estimativa della sede di Ravenna costituita da alcuni fabbricati ubicati in Ravenna, Via G. Alberoni n. 17-19, distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Ravenna, sezione Ravenna, al Foglio 78, particelle 723 sub. 3, 157 sub. 4, 163, 157 sub. 3 graffata con 723 sub. ;
- di procedere alla sottoscrizione del suddetto atto;

#### DATO ATTO

- di riconoscere all'Agenzia delle Entrate per l'attività estimativa di cui sopra, a titolo di rimborso, una somma pari ad euro € 4.927,00 (euro quattromilanovecentoventisette/00) (importo fuori campo IVA, ex art. 4, comma 4, D.P.R. 633/72);
- che Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i., è la dirigente adottante, Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio;
- della regolarità amministrativa del presente provvedimento;
- che è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi del Regolamento per l'adozione degli atti di gestione dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 111 del 13/11/2019 e revisionato con D.D.G. n. 19 del 26/2/2026, dal Servizio Amministrazione Bilancio e Controllo Economico nella persona del dott. Antenucci Alessandro, titolare dell'incarico di funzione di Unità Budget, Controllo economico e Fatture/Fornitori;

#### DETERMINA

1. per tutto quanto sopra esposto, di approvare l'Accordo di Collaborazione, allegato al presente

atto sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, da sottoscrivere con l’Agenzia delle Entrate con sede in Ravenna alla via Trieste n. 74 ( C.F. 06363391001), avente ad oggetto l’attività di valutazione immobiliare tecnico estimativa della sede di Ravenna costituita da alcuni fabbricati ubicati in Ravenna, Via G. Alberoni n. 17-19, distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Ravenna, sezione Ravenna, al Foglio 78, particelle 723 sub. 3, 157 sub. 4, 163, 157 sub. 3 graffiata con 723 sub. ;

2. di procedere alla sottoscrizione del suddetto atto;
3. di riconoscere all’Agenzia delle Entrate per l’attività estimale di cui sopra, a titolo di rimborso, una somma pari ad euro € 4.927,00 (euro quattromilanovecentoventisette/00) (importo fuori campo IVA, ex art. 4, comma 4, D.P.R. 633/72);
4. di dare atto che l’importo complessivo del presente atto pari ad euro 4.927,00, avente natura di “Servizi vari” è previsto nel budget annuale 2026 e nel bilancio annuale e pluriennale 2026-2028, con riferimento al centro di responsabilità “SAP”;
5. di dare atto che, ai sensi della normativa vigente il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul profilo del committente alla sezione “Amministrazione Trasparente”.

LA DIRIGENTE ADOTTANTE

Firmato digitalmente

Bortolotti Elena

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE**  
**PER ATTIVITA'**  
**DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE TECNICO-ESTIMATIVA**  
**TRA**

Agenzia delle entrate (di seguito anche solo "Agenzia"), con sede in Ravenna, via Trieste n. 74, codice fiscale 06363391001, in persona di Lucia Campanella in qualità di Direttrice della Direzione Provinciale di Ravenna, giusta delega del Direttore Regionale dell'Emilia-Romagna, atto prot. DRER n. 3742 del 24 gennaio 2025 (Disposizione Organizzativa n. 5/2025), acquisita agli atti con prot. n. 7289 del 24 gennaio 2025

**E**

ARPAE, Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, con sede legale in Bologna (BO) in Via Po n. 5, partita IVA e C.F. 04290860370, in persona della dott.ssa Elena Bortolotti, in qualità di Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio di Arpae, domiciliata per la carica presso sede Arpae di Bologna, la quale dichiara di agire in questo atto in nome e per conto e nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione che rappresenta nella Sua qualità;

di seguito definite anche, disgiuntamente, "Parte" e, congiuntamente, "Parti".

**PREMESSO CHE**

A. l'articolo 64, comma 3-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dispone che *"Ferme le attività di valutazione immobiliare per le amministrazioni dello Stato di competenza dell'Agenzia del demanio, l'Agenzia delle entrate è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli enti ad esse strumentali. Le predette attività sono disciplinate mediante*

*accordi, secondo quanto previsto dall'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59”;*

- B. ARPAE, Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, in quanto amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165/2001, rientra nell'ambito dei soggetti ai quali l'Agenzia può erogare servizi di valutazione immobiliare ai sensi del sopra richiamato articolo 64, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 300/1999;
- C. ARPAE, Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, ha interesse allo svolgimento da parte dell'Agenzia di attività di valutazione immobiliare e tecnico – estimativa finalizzata nell'esprimere il più probabile prezzo di mercato di un complesso immobiliare, sede di ARPAE Ravenna, costituito da alcuni fabbricati e aree scoperte di pertinenza, ubicati nel Comune di Ravenna, in Via Alberoni n. 17/19;
- D. ARPAE, Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, ha quindi richiesto, con istanza protocollo n. 15223 del 27/01/2026, lo svolgimento da parte dell'AdE\_DP di Ravenna di attività di valutazione;
- E. per le difformità catastali da regolarizzare rilevate anche in fase di sopralluogo, si applica la legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 277, il quale dispone che *“gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, qualora rilevino la mancata presentazione degli atti di aggiornamento catastale da parte dei soggetti obbligati, ne richiedono la presentazione ai soggetti titolari. Nel caso in cui questi ultimi non ottemperino entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della suddetta richiesta, gli uffici dell'Agenzia del territorio provvedono d'ufficio, attraverso la redazione dei relativi atti di aggiornamento, con applicazione, a carico dei soggetti inadempienti, degli oneri stabiliti in attuazione del comma 339 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311”;*
- F. l'Agenzia è presente sul territorio nazionale con proprie strutture organizzate su base regionale e provinciale, ciascuna operante nell'ambito territoriale di propria competenza;

- G. come anticipato nella precedente lettera A), e come meglio specificato nel successivo articolo 3, il presente Accordo di Collaborazione prevede il rimborso da parte di ARPAE, Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, dei costi sostenuti dall'Agenzia per l'espletamento delle attività di cui alla precedente lettera A) e non comporta trasferimenti finanziari diversi da quelli necessari e sufficienti alla copertura di tali oneri;
- H. la Convenzione triennale di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle entrate attualmente vigente, prevede che i costi per i quali è previsto il rimborso per le attività di valutazione immobiliare e tecnico estimative rese alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e agli enti ad esse strumentali, sono fissati in euro 379,00 (trecentosettantanove/00), quale costo standard per giorno-uomo;
- I. il Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati e abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito "Regolamento UE");
- J. il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice"), e ss.mm.ii., reca le disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento UE;
- K. il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 concerne "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni";
- L. il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 209 del 27 maggio 2021 concerne la procedura telematica per la notifica delle violazioni dei dati personali (data breach).

## **TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

le Parti convengono e stipulano il presente Accordo di Collaborazione.

### **ART. 1**

## **VALORE DELLE PREMESSE**

1.1 Le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Collaborazione.

### **ART. 2**

#### **OGGETTO**

2.1 Il presente Accordo di Collaborazione ha ad oggetto la prestazione di attività di valutazione immobiliare nei confronti di ARPAE, Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, da svolgersi da parte dell'Agenzia delle Entrate DP di Ravenna, consistente in:

perizia di stima finalizzata alla determinazione del più probabile valore di mercato di un complesso immobiliare sede di ARPAE Ravenna, costituito da alcuni fabbricati e aree scoperte di pertinenza, ubicati in Ravenna, Via G. Alberoni n. 17- 19, distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Ravenna, sezione Ravenna, al Foglio 78, particelle 723 sub. 3, 157 sub. 4, 163, 157 sub. 3 graffiata con 723 sub. 2, il tutto intestato a ARPAE, Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, C.F. 04290860370, proprietaria per 1/1.

### **ART. 3**

#### **RIMBORSO DEI COSTI**

3.1 Per le attività di cui all'articolo 2, ARPAE, Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, corrisponderà all'Agenzia delle Entrate, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle stesse, l'importo di euro € 4.927,00 (euro quattromilanovecentoventisette/00), corrispondente ad € 379,00 (euro trecentosettantanove/00) quale costo standard/giorno/uomo, per n. 13 (tredici) giorni/uomo.

3.2 Il pagamento all'Agenzia delle Entrate del suddetto importo deve essere effettuato entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione, per posta certificata, da parte di ARPAE, Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, della nota di addebito, versando le somme dovute, al lordo di eventuali commissioni bancarie, utilizzando le modalità di pagamento che saranno indicate nella medesima nota di addebito.

3.3 ARPAE, Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, comunica che l'indirizzo di posta certificata della struttura interna responsabile della ricezione e della liquidazione della nota di addebito di cui al punto 3.2 è il seguente:

PEC: [dirgen@pec.arpae.it](mailto:dirgen@pec.arpae.it)

In caso di ritardato pagamento, sono dovuti gli interessi legali di cui all'articolo 1284, comma 1, del Codice civile.

In caso di reiterato inadempimento agli obblighi di pagamento da parte di ARPAE, Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, l'Agenzia delle Entrate si riserva di non sottoscrivere ulteriori accordi.

3.4 Ai fini della liquidazione del rimborso dei costi, eventuali osservazioni e/o rilievi in ordine alla completezza delle attività svolte o all'eventuale presenza di errori materiali negli elaborati redatti potranno essere rappresentati all'Agenzia delle Entrate DP di Ravenna e per conoscenza alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate, nel termine di dieci giorni lavorativi, decorrenti dalla consegna dell'elaborato tecnico. In assenza di rilievi entro il suddetto termine, i servizi si intenderanno integralmente accettati ed esattamente eseguiti, e di conseguenza sarà emessa e trasmessa la nota di addebito.

3.5 Qualora l'Agenzia delle Entrate DP di Ravenna condivida i rilievi formulati trasmetterà un nuovo elaborato tecnico in sostituzione del precedente ed emetterà la nota di addebito di cui al punto 3.2.

3.6 Qualora, invece, l'Agenzia delle Entrate DP di Ravenna non condivida i rilievi formulati, le Parti si impegnano a esaminare congiuntamente la questione nel termine di cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento dei rilievi e ad addivenire a una composizione amichevole nel successivo termine di cinque giorni lavorativi.

## **ART. 4**

### **TERMINI E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'**

4.1 L'esecuzione delle attività ha inizio a decorrere dalla data indicata all'articolo 9 e si conclude entro 120 naturali consecutivi.

4.2 L'Agenzia delle Entrate DP di Ravenna provvede all'organizzazione delle

necessarie operazioni e all'espletamento delle attività oggetto dell'incarico secondo i tempi indicati, salvo casi di forza maggiore e di impedimenti o ritardi ad essa non addebitabili.

4.3 Le attività di sopralluogo dovranno svolgersi, in data da concordare, tra i tecnici dell'Agenzia delle Entrate DP di Ravenna e il Referente responsabile di ARPAE, Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna. A tal fine, ARPAE, Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, con congruo anticipo rispetto alla data concordata, avrà cura di avvisare delle visite programmate gli eventuali occupanti dell'immobile/i da stimare.

4.4 Nel caso lo stato di fatto rilevato sia difforme da quanto emerge dai documenti acquisiti, l'Agenzia delle Entrate DP di Ravenna procederà secondo le modalità indicate nel punto 4.5 ovvero nel punto 4.9. I tecnici dell'Agenzia delle entrate verificheranno a campione la correttezza dei dati documentali relativamente alla consistenza, per la quale si farà riferimento a quella desunta dalla documentazione catastale ovvero il calcolo delle superfici sarà effettuato ai sensi del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138 (come indicato nel «Manuale operativo delle stime immobiliari» dell'Agenzia delle entrate).

4.5 L'attività di valutazione verrà sospesa nel caso in cui si riscontrino per l'immobile in esame, anche in fase di sopralluogo, carenze e/o difformità delle informazioni presenti nella banca dati catastale che non consentano la regolare prosecuzione dell'attività estimativa, fermo restando che le irregolarità rilevate dovranno in ogni caso essere regolarizzate anche nel rispetto dell'articolo 1, comma 277, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4.6 Nell'ipotesi di sospensione dell'attività, l'AdE\_DP di Ravenna, ne darà tempestiva comunicazione ad ARPAE, Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, e, per conoscenza, alla Direzione Regionale di competenza, chiedendo contestualmente precisazioni per superare le criticità riscontrate. Il processo valutativo riprenderà non appena ARPAE, Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, avrà posto in essere le attività necessarie per l'aggiornamento della banca dati catastale.

4.7 Qualora la valutazione dell'immobile fosse sospesa per il verificarsi della ipotesi di cui al precedente punto 4.5, il termine previsto dal punto 4.1 del presente articolo è differito per un numero di giorni pari a quello in cui è

perdurata la sospensione.

4.8 Al fine di procedere all'espletamento dell'incarico e contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo, ARPAE, Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, trasmette la seguente documentazione, propedeutica all'attività in oggetto, dichiarando che le informazioni in essa contenute sono veritiere, complete e idonee a consentire lo svolgimento delle attività da parte di AdE\_DP di Ravenna:

- certificato di destinazione urbanistica;
- indicazione di pesi, servitù e vincoli vari, se presenti;
- indicazione sulla situazione dell'immobile (libero, occupato, ecc.);

4.9 In caso di mancata, incompleta e/o inesatta trasmissione di detta documentazione da parte di ARPAE, Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, AdE\_DP di Ravenna potrà richiedere la relativa integrazione documentale assegnando un termine per la consegna. Decorso tale termine senza che sia pervenuta la documentazione, l'incarico si intenderà revocato, fermo restando l'obbligo di corresponsione dei costi comunque sostenuti dall'Agenzia delle entrate per le attività eventualmente già effettuate.

4.10 È fatta salva la possibilità per le Parti, in caso di carenza o assenza di documentazione, di concordare formalmente che la perizia venga comunque effettuata nel presupposto che gli immobili siano esenti da qualsiasi peso, servitù e vincoli vari, nonché in regola con tutte le norme tecniche vigenti in materia urbanistica, ambientale, di conformità degli impianti, di sicurezza e idoneità dei locali.

4.11 Si precisa che, in ogni caso, eventuali ritardi nella consegna della documentazione richiesta comporteranno un differimento dei tempi previsti per l'espletamento dell'incarico da parte di AdE\_DP di Ravenna, per un numero di giorni pari a quelli di attesa della suddetta documentazione.

4.12 Le Parti convengono che l'Agenzia delle entrate non effettua alcuna verifica, né assume alcuna responsabilità, in ordine alla veridicità della documentazione prodotta da ARPAE, Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, relativa, in particolare, ad autorizzazioni e/o concessioni edilizie, a pareri espressi da enti competenti (quali VV.F., Uffici d'igiene

pubblica) e a certificazioni sulla conformità degli impianti, considerando detta documentazione perfettamente regolare.

## **ART. 5**

### **ONERI DI COLLABORAZIONE E RESPONSABILITA' DELLE PARTI**

5.1 Per lo svolgimento delle operazioni in oggetto, ai fini del rispetto dei tempi convenuti, ARPAE, Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, assicura la piena collaborazione, oltre che nel trasmettere tempestivamente le informazioni suppletive che dovessero essere richieste da AdE\_DP di Ravenna, anche per l'effettuazione del sopralluogo dell'immobile.

5.2 ARPAE, Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, assume ogni responsabilità derivante da una dilazione dei tempi prefissati conseguente a ritardi nell'integrazione dei documenti e/o delle informazioni richiesti.

5.3 L'Agenzia delle Entrate DP di Ravenna garantisce, l'espletamento delle attività in oggetto con l'uso della diligenza tecnica, della competenza, della correttezza e dell'indipendenza di giudizio richieste dalla natura dell'incarico medesimo.

5.4 L'Agenzia delle Entrate DP di Ravenna non risponde di eventuali ritardi nello svolgimento dei servizi conseguenti a mancata effettuazione, nei termini concordati, dei necessari sopralluoghi che non fossero resi possibili per cause alla stessa non imputabili. In tali casi, AdE\_DP di Ravenna comunicherà ad ARPAE, Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, e, per conoscenza, alla Direzione Regionale di competenza, le succitate cause ostative all'esecuzione delle prestazioni, dando un nuovo termine per lo svolgimento dei sopralluoghi, compatibile con la scadenza fissata al punto 4.1 ovvero ai punti 4.7 e 4.11 in caso di differimento dei tempi. Decorso inutilmente tale termine, salvo diverso accordo tra le Parti, l'incarico relativo alla stima del bene o dei beni per cui non è stato possibile eseguire il sopralluogo si intenderà revocato, fermo restando l'obbligo di corresponsione dei costi comunque sostenuti dall'Agenzia delle entrate per le attività già effettuate. Si precisa che nel caso in cui le Parti decidano di dare corso alla stima, la tempistica di espletamento dell'incarico dovrà essere concordata nuovamente per tener conto del ritardo nell'esecuzione del sopralluogo.

## ART. 6

### TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

6.1 Lo svolgimento delle attività dedotte nel presente Accordo di Collaborazione implica un trattamento di dati personali, in specie riferibili alle attività oggetto del presente atto indicate all'art. 2. Il trattamento sarà effettuato dalle Parti, in qualità di Titolari autonomi, secondo quanto disposto dall'articolo 4 del Regolamento UE, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al Regolamento UE e al Codice. 6.2 In particolare le Parti si impegnano:

- a trattare i dati personali relativi al presente Accordo secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità in essi indicate e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, ad eccezione dei soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da un atto amministrativo generale o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità giudiziaria o ad altri eventuali soggetti terzi, qualora la comunicazione si dovesse rendere necessaria, per la tutela delle Parti in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali;
- ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del Regolamento UE, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento UE;
- a collaborare fra loro al fine di consentire ai soggetti interessati l'esercizio, nella maniera più agevole possibile, del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali.

6.3 Con riferimento ai dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del presente Accordo di Collaborazione, gli stessi vengono trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione dello stesso, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione del medesimo e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

6.4 Le operazioni di trattamento saranno consentite esclusivamente a soggetti che

siano stati designati quali responsabili del trattamento (artt. 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati (artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e art. 2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.

6.5 Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ed eventualmente all'interessato, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 27 maggio 2021 n. 209.

6.6 Le Parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento UE.

6.7 L'Agenzia delle entrate adempie agli obblighi di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii, tramite pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito istituzionale.

6.8 L'Agenzia delle entrate si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale "Responsabile del trattamento" dei dati conferiti per la gestione e l'esecuzione del presente atto.

6.9 I Responsabili della protezione dei dati personali sono:

- per l'Agenzia delle entrate, il dott. Matteo Piperno, il cui dato di contatto è:  
entrate.dpo@agenziaentrate.it;
- per ARPAE, Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, il Dott. Affaticati Alessandro, il cui dato di contatto è:  
dpo@arpae.it.

## **ART. 7 TUTELA DELLA RISERVATEZZA**

7.1 Le Parti e i soggetti dei quali questi si avvalgono hanno l'obbligo di garantire la riservatezza sui dati e sulle informazioni, di cui verranno in possesso, o

comunque a conoscenza, in ragione dell'esecuzione del presente Accordo di Collaborazione, anche in osservanza della vigente normativa sulla protezione dei dati personali - ai sensi del Regolamento UE e del Codice.

7.2 I dati e le informazioni di cui al comma 1 non potranno essere divulgati in alcun modo e non potranno essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità strettamente connesse all'esecuzione dell'Accordo medesimo e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti.

7.3 Le informazioni e i dati non potranno essere copiati o riprodotti - in tutto o in parte - se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nel presente Accordo.

7.4 Le Parti sono inoltre responsabili dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.

## **ART. 8**

### **RESPONSABILI DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

8.1 Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto nel presente Accordo, le Parti individuano il "Responsabile dell'Accordo di Collaborazione":

- a) per ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna  
Dott.ssa Elena Bortolotti
- b) per AdE\_DP di Ravenna  
Dott.ssa Lucia Campanella

## **ART. 9**

### **DURATA**

9.1 Il presente Accordo di Collaborazione ha effetto dalla data di ricezione da parte di AdE\_DP di Ravenna, in posta certificata, dell'Accordo stesso firmato digitalmente da ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna e si considera concluso con l'esecuzione delle prestazioni entro la tempistica concordata nel precedente punto 4.1 ovvero ai punti 4.7 e 4.11.

## ART. 10

### MODIFICHE

10.1 Le Parti si impegnano a definire con successivi atti le eventuali variazioni alle modalità, alle condizioni e ai tempi di svolgimento delle attività previste nel presente Accordo che si rendano opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni di legge o di variazioni stabilite in sede di definizione della Convenzione tra l'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui alla lettera H) delle premesse.

## ART. 11

### COMUNICAZIONI

11.1 Ogni comunicazione relativa al presente Accordo di Collaborazione deve essere inviata ai seguenti recapiti:

- a) per ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Indirizzo: Via Po n. 5, 40139 Bologna (BO)

PEC: [dirgen@pec.arpae.it](mailto:dirgen@pec.arpae.it)

P. IVA e C.F.: 04290860370

- b) per l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Ravenna – Ufficio Provinciale - Territorio

Indirizzo: Via Trieste n. 74, 48122 Ravenna (RA)

PEC: [dp.ravenna@pce.agenziaentrate.it](mailto:dp.ravenna@pce.agenziaentrate.it)

CF: 06363391001

ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia-Romagna

( dott. ssa Elena Bortolotti)

Agenzia delle Entrate

(dott. ssa Lucia Campanella)

PROPOSTA N. PDET 373 del 07/05/2026

**Centro di Responsabilità:**

**OGGETTO:** Accordo di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate per l'attività di valutazione immobiliare tecnico estimativa della sede Arpae di Ravenna sita alla via Alberoni 17/19

**PARERE CONTABILE**

Il sottoscritto Antenucci Alessandro - Unità Budget economico e finanziario, fatturazione fornitori e riscossione crediti esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 07/05/2026

Antenucci Alessandro

---